

**50. Riassunzione della causa.** (1) — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49<sup>2</sup>] avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [392; disp. att. 125, 126].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307, 310, 393].

(1) Art. così sostituito ex l. 14-7-1950, n. 581.

*La norma disciplina l'istituto della translatio iudicii che si realizza, in concreto, con la riassunzione della causa, ossia con un atto processuale di parte (avente in genere la forma della comparsa) necessario per determinare la ripresa del processo, laddove ciò sia stato impedito da taluni accadimenti (es. l'interruzione del processo).*

*La riassunzione della causa è **atto processuale di parte** (avente in genere la forma della comparsa) necessario per determinare la ripresa del processo, laddove ciò sia stato impedito da taluni accadimenti (es.: l'interruzione del processo).*

*La riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma il trasferimento e la prosecuzione dell'**originario rapporto**: l'atto introduttivo del rapporto originario mantiene i suoi effetti processuali (ad es. per l'individuazione del momento determinante la competenza) e sostanziali (ad es. decadenze maturate e non), le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia e non valgono come argomenti di prova.*

## Sezione VIbis

### *Della composizione del Tribunale (1)*

(1) Sezione inserita ex art. 56, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

**50bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.** (1) — Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (2), e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (3);

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7bis) nelle cause di cui all'articolo 140bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (4).

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto (5).

---

(1) Art. della Sezione VIbis (artt. 50bis-50quater) inserita ex art. 56, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Le parole in parentesi sono state soppresse ex art. 98, d.lgs. 8-7-1999, n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*).

(3) Numero così modificato ex art. 15, l. 28-12-2005, n. 262 (*Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari*).

(4) Numero aggiunto ex art. 2, c. 448, l. 24-12-2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*). La disposizione acquista efficacia decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore l. 244/2007 cit. (1-1-2008).

(5) Per i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, cfr. art. 1, c. 3, d.lgs. 17-1-2003, n. 5.

*Confermando la scelta del legislatore del '90, il d.lgs. 51/1998 ha inserito un'intera sezione relativa alla composizione del tribunale, **disciplinando la distribuzione delle cause di sua competenza tra giudice unico e collegio.***

*La materia è estranea alla disciplina sulla competenza ed alle norme attinenti la costituzione del giudice.*

*Le norme sono efficaci dal 2-6-1999 e pertanto, da tale data, il tribunale giudica sempre in composizione monocratica, salvo le ipotesi (tassative) previste da tale articolo in cui decide come organo collegiale.*

*Per le cause pendenti al 2-6-1999, invece, il tribunale decide sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.*

**50ter. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.** (1) — Fuori dei casi previsti dall'articolo 50bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

## CAPO III

*Dei procedimenti cautelari*

*I procedimenti cautelari sono procedimenti speciali la cui funzione è la conservazione o la tutela di situazioni giuridiche oggetto di un processo di cognizione già in atto o che sta per instaurarsi. A seguito della richiesta di una pronuncia cautelare dell'attore, il giudice deve effettuare un sommario accertamento, valutando la sussistenza di due requisiti:*

- 1) il **fumus boni iuris**, cioè la probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;*
- 2) il **periculum in mora**, cioè il probabile verificarsi di un danno che può derivare all'attore a causa della durata del processo a cognizione piena.*

*Successivamente il giudice emette il provvedimento cautelare che ha natura di tutela provvisoria in quanto anticipa il provvedimento che dovrebbe essere dato a conclusione del giudizio sul merito.*

## Sezione I (1) (2)

*Dei procedimenti cautelari in generale*

(1) Sezione introdotta ex art. 74, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dall'1-1-1993.

(2) Per i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, cfr. artt. 23 e 24 d.lgs. 17-1-2003, n. 5.

**669bis. Forma della domanda.** (1) (2) — La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente [669ter, 669quater, 669quinquies].

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

(2) Ai sensi dell'art. 4, d.l. 7-10-1994, n. 571, conv. in l. 6-12-1994, n. 673 le disposizioni della presente sezione, quelle di cui all'art. 678, c. 1, 688, c. 2, 703, cc. 2 e 3 c.p.c. e 156, c. 1 e 156bis disp. att. c.p.c., come sostituite o inserite dalla l. 26-11-1990, n. 353, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

*La norma in commento detta la disciplina del cosiddetto rito cautelare uniforme inserito nel corpo del codice con la l. 26-11-1990, n. 353 con cui il Legislatore ha voluto disciplinare in modo uniforme i procedimenti cautelari, in precedenza di difficile interpretazione anche a causa di discipline peculiari operanti per ciascuna figura.*

*Per effetto della l. 353/1990, alla parte è riconosciuto un generale potere di cautela, nel senso che le è concessa la possibilità di esercitare — mediante un procedimento regolato in maniera uniforme — l'azione cautelare tutte le volte in cui ricorrono le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge. Tale azione*

può essere volta ad ottenere un provvedimento già predeterminato nel suo contenuto, ovvero (come nei casi di cui all'art. 700) determinabile dal giudice.

**669ter. Competenza anteriore alla causa.** (1) — Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito [9, 18, 688].

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace (2), la domanda si propone al tribunale (3).

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare [669duodecies].

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [*o al pretore dirigente*] (4) il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) L'originaria espressione «*conciliatore*» deve intendersi così sostituita, dall'1-5-1995, ex art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(3) L'originaria parola «*pretore*» è stata così sostituita ex art. 107, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(4) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 107, d.lgs. 51/1998 cit., a decorrere dal 2-6-1999.

La scelta del **giudice monocratico**, quale giudice competente per il procedimento de quo risponde all'esigenza di celerità con funzione di tutela provvisoria in attesa della generale azione di cognizione.

**669quater. Competenza in corso di causa.** (1) — Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669ter.

Se la causa pende davanti al giudice di pace (2), la domanda si propone al tribunale (3).

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669ter.

Il terzo comma dell'articolo 669ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del Codice di procedura penale.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) L'originaria espressione «*conciliatore*» deve intendersi così sostituita, dall'1-5-1995, ex art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(3) L'originaria parola «*pretore*» è stata così sostituita ex art. 106, d.lgs. 19-2-1998, n. 51.

*La norma riafferma il principio della **tendenziale coincidenza** tra il giudice della **cautela** e quello del **merito**, per garantire la **celerità** dell'emanazione del provvedimento de quo e l'**omogeneità** nella valutazione e decisione della controversia sia in sede cautelare che di merito.*

**669quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.** (1) — Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [808] o è compromessa in arbitri [806, 807] anche non rituali (2) o se è pendente il giudizio arbitrale [813, 816], la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) Le parole «*anche non rituali*» sono state inserite ex art. 2, c. 3, lett. *e-bis*, d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80. Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3 *quinquies*, d.l. 35/2005 cit., come da ultimo modificato ex art. 39quater, d.l. 30-12-2005, n. 273, conv. in l. 23-2-2006, n. 51).

*La norma costituisce un'eccezione al collegamento tra giudice della cautela e giudice del merito e completa il discorso relativo all'individuazione del giudice competente. Il legislatore, con il d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005 ha modificato il comma 2 ammettendo il ricorso alla tutela cautelare anche in ipotesi di arbitrato irrituale così superando le annose dispute dottrinarie incentrate sulla natura convenzionale dell'arbitrato libero.*

**669sexies. Procedimento.** (1) — Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento [669octies] o al rigetto [669duodecies] della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio [152] non superiore a otto giorni per la notificazione [137 ss.] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca [669decies] i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

---

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.  
V. nota (2) *sub* art. 669bis.

*Nel disciplinare il procedimento cautelare, il legislatore ha sottolineato l'esigenza di **celerità**, dando al giudice la facoltà di provvedere sull'istanza con decreto, reso inaudita altera parte, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza. Tuttavia, anche in questo caso, il **contraddittorio** deve essere instaurato al più presto possibile, per cui il giudice, con lo stesso decreto, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé. A tale udienza con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati inaudita altera parte, disponendo, poi, per l'inizio della trattazione di merito. Ma pur quando il procedimento si attui con la partecipazione di entrambi i contendenti, il giudice, ai fini di una più sollecita decisione, può omettere ogni formalità non necessaria al contraddittorio e procedere nel modo più opportuno agli atti istruttori che ritenga indispensabili.*

**669septies. Provvedimento negativo.** (1) — L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto [669terdecies].

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito [669ter], con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

---

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.  
V. nota (2) *sub* art. 669bis.

*La norma disciplina l'ipotesi in cui vi sia il diniego della tutela cautelare o per ragioni di incompetenza ovvero per rigetto nel merito, concludendosi nell'uno e nell'altro caso con la pronuncia di un'ordinanza.*

*Tale provvedimento non è reclamabile, ma non preclude la possibilità di **riproporre l'istanza** tanto in via ordinaria quanto con il procedimento speciale. Per riproporre l'istanza cautelare precedentemente rigettata, tuttavia, occorre che si specificino mutamenti delle circostanze (es. nuovi fatti costitutivi del diritto e del **periculum in mora** o nuove prove) ovvero nuove ragioni di fatto o di diritto (es. fatti o argomentazioni non sopravvenuti ma non adottati o utilizzati dal giudice nel primo procedimento). Ex adverso, il provvedimento sulle spese, pronunciato sotto forma di decreto ingiuntivo, è opponibile ai sensi dell'articolo 645.*

**669octies. Provvedimento di accoglimento.** (1) — L'ordinanza di accoglimento [669undecies], ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni (2) per l'inizio del giudizio di merito [669novies], salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (2).

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione decorsi trenta giorni (3).

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (4).

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (5).

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (5).

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (5).

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) Le originarie parole «*trenta giorni*» sono state così sostituite ex art. 2, c. 3, lett. *e-bis*), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80. Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3quinquies, d.l. 35/2005 cit., come da ultimo modificato ex art. 39quater, d.l. 30-12-2005, n. 273, conv. in l. 23-2-2006, n. 51).

(3) Comma inserito ex art. 31, d.lgs. 31-3-1998, n. 80 e così modificato ex art. 19, d.lgs. 29-10-1998, n. 387.

(4) Comma aggiunto ex art. 1, l. 5-1-1994, n. 25, in vigore dal 17-4-1994.

(5) Comma inserito ex art. 2, c. 3, lett. *e-bis*), d.l. 35/2005 cit. Per l'entrata in vigore della nuova disposizione, vedi nota (2).

*La norma contiene la dettagliata e precisa disciplina dell'evoluzione e conclusione del procedimento cautelare nel caso dell'accoglimento dell'istanza.*

*L'efficacia della misura cautelare è subordinata all'instaurazione del giudizio di merito nel termine stabilito dal giudice o, in mancanza, dalla legge (termine elevato dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005 a sessanta giorni).*

*Ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 5/2003 la norma in commento non si applica alle controversie in materia bancaria, creditizia e di diritto societario, nelle quali i provvedimenti d'urgenza o cautelari emanati ante causam non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata, salvo si verifichino mutamenti nelle circostanze.*

*Il comma 6, introdotto dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005, prevede che la norma dell'articolo in esame non si applichi ai provvedimenti d'urgenza [v. 700], a quelli emessi all'esito di azioni di rinuncia [v. 688] ed agli altri provvedimenti idonei ad anticipare la sentenza di merito: in tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito che, dunque non è più condizione di efficacia del provvedimento cautelare.*

**669novies. Inefficacia del provvedimento cautelare.** (1) — Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

*La norma sancisce il principio di strumentalità del provvedimento cautelare rispetto alla tutela di merito, in forza del quale si verifica l'automatica caducazione del provvedimento interdittale ove il giudizio di merito non sia instaurato nei termini o si concluda con il rigetto della domanda. Inoltre, in coerenza con il principio del contraddittorio e con le esigenze di difesa, prevede i casi di **inefficacia** del provvedimento cautelare; individua, infine, il **giudice competente** a pronunciare l'**inefficacia**, le modalità per la pronuncia dell'**inefficacia** e la necessità della **riduzione in pristino**.*

*Il legislatore del 2005 con il cd. decreto competitività (d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005) ha ottenuto il vincolo di strumentalità fra tutela cautelare e giudizio di merito nelle ipotesi in cui ad alcuni tipi di provvedimenti cautelari (per es. art. 700 c.p.c.) non faccia seguito il giudizio di merito, escludendo dunque per essi l'applicabilità del primo comma dell'articolo in esame [v. art. 669octies, comma 6].*

**669decies. Revoca e modifica.** (1) — Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si

allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669quater, 669quinquies].

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) Gli attuali 1° e 2° comma sostituiscono l'originario 1° comma ex art. 2, c. 3, lett. *e-bis*), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80. Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3quinquies, d.l. 35/2005 cit., come da ultimo modificato ex art. 39quater, d.l. 30-12-2005, n. 273, conv. in l. 23-2-2006, n. 51). Il testo dell'originario comma 1 così disponeva: «*Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.*».

*La norma evidenzia il principio di provvisorietà dei provvedimenti cautelari, sottolineandone l'inidoneità a dettare una disciplina definitiva e stabile del rapporto controverso.*

*Le modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005 confermano l'attenuazione del vincolo di strumentalità tra tutela cautelare e giudizio di merito: difatti la modifica e la revoca della cautela possono essere chieste, al giudice che ha provveduto sulla misura, anche qualora il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto.*

*Negli altri casi la richiesta di modifica o revoca è rivolta al giudice istruttore della causa di merito o, se è stato proposto reclamo [v. 669terdecies], al giudice che decide lo stesso.*

**669undecies. Cauzione.** (1) — Con il provvedimento di accoglimento [669octies] o di conferma [669sexies] ovvero con il provvedimento di modifica [669decies] il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni [669novies].

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

*Il mancato versamento della cauzione, la cui previsione si giustifica con la sommarietà dell'accertamento compiuto dal giudice della cautela, determina l'inefficacia del provvedimento cautelare [v. 669novies].*

**669duodecies. Attuazione.** (1) — Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669ter, 669quater] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

(1) Art. introdotto *ex l.* 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub art.* 669bis.

*La norma in commento detta la disciplina dell'attuazione e dell'esecuzione delle misure cautelari, prevedendo la possibilità di modifiche, in caso di contestazioni, e la rimessione al giudice di merito per la risoluzione di questioni più complesse e delicate; l'iter esecutivo delineato dal legislatore, sotto alcuni profili, diverge dalla procedura dell'esecuzione forzata; invero, è escluso il precetto e la notificazione del provvedimento in forma esecutiva.*

**669terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.** (1) — Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).

Il reclamo [*contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello*] (3) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca [669decies] il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [669duodecies]; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti [669decies] il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) Comma così sostituito ex art. 2, c. 3, lett. *e-bis*), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80. Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3quinquies, d.l. 35/2005 cit., come da ultimo modificato ex art. 39quater, d.l. 30-12-2005, n. 273, conv. in l. 23-2-2006, n. 51). Il testo precedente così disponeva: «*Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.*».

La Corte cost., con sent. 23-6-1994, n. 253, aveva dichiarato l'**illegittimità** del presente articolo «nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare».

(3) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 108, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(4) Comma inserito ex art. 2, c.3, lett. *e-bis*), d.l. 35/2005 cit. Per l'entrata in vigore della nuova disposizione, vedi nota (2).

*La ratio di questo istituto va rinvenuta nella opportunità di consentire con immediatezza un **esame più ponderato** di provvedimenti emanati spesso sulla base di una sommaria cognizione dei fatti e destinati a protrarre la propria efficacia per tutta la durata del giudizio di merito, il quale, notoriamente, si svolge in tempi abbastanza lunghi.*

*Il rimedio è esperibile contro tutti i provvedimenti in forma di ordinanza, pronunciati in tema di sequestri, denunce, provvedimenti d'urgenza e possessori, nonché contro tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.*

*La proposizione del reclamo si distingue dalla richiesta di revoca o modifica del provvedimento ex art. 669decies, in quanto la prima contesta l'originaria concedibilità del provvedimento, mentre la seconda fa valere mutamenti sopravvenuti (ciò che fa escludere la revocabilità d'ufficio).*

*Il legislatore del '98, infine, trasferendo le competenze al giudice monocratico, ha preferito affidare al **collegio** (sia in tribunale che in Corte d'appello) la valutazione del reclamo.*

*Risolvendo un vivace dibattito dottrinale, il comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005, prevede la reclamabilità sia dell'ordinanza che ha concesso il provvedimento cautelare sia di quella che l'ha negata.*

**669quaterdecies. Ambito di applicazione.** (1) — Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile (2) e dalle leggi speciali. L'articolo 669septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

(1) Art. introdotto ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 74), in vigore dall'1-1-1993. Ai giudizi pendenti all'1-1-1993 si applicano le norme anteriormente vigenti fino al 30-4-1995.

V. nota (2) *sub* art. 669bis.

(2) Cfr. c.c. 23, 146, 156, 336, 419, 1109, 1137, 2287, 2533.

*La norma regola l'ambito di applicazione del procedimento cautelare introdotto dalla l. 353/1990, estendendolo alle misure cautelari disciplinate nel codice di procedura civile (cioè: il sequestro, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, i provvedimenti d'urgenza ed i procedimenti d'istruzione preventiva, ai quali ultimi però, si applica solo l'art. 669septies) nonché a quelle contenute nel codice civile e in altre leggi speciali. Da tale norma consegue, per incompatibilità, l'abrogazione di tutte quelle disposizioni procedurali riferite a singole misure cautelari.*

## Sezione II (1) Del sequestro (2)

(1) È diventata «Sezione II» a decorrere dall'1-1-1993, mantenendo inalterata la rubrica, ex art. 74, l. 26-11-1990, n. 353.

(2) Cfr. c.c. 460, c. 2, 1137, 1356, 1745, 2270;

— per gli aeromobili: c. nav. 1074-1079;

— per gli autoveicoli: cfr. artt. 7-9, r.d.l. 15-3-1927, n. 436;

— per il diritto d'autore: cfr. artt. 161, 162 e 163, l. 22-4-1941, n. 633;

— per la nave: cfr. c. nav. 682-686 e artt. 493-497, d.P.R. 15-2-1952, n. 328.

**670. Sequestro giudiziario.** — Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili [c.c. 812], aziende [c.c. 2555] o altre universalità di beni [c.c. 816], quando ne è controversa la proprietà o il possesso [c.c. 832, 1140], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [676];

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [210; c.c. 2711], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

(1) V. nota (1) *sub* art. 17.

**D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209** (*G.U. 13-10-2005, n. 239, s.o. n. 163*).

— Codice delle assicurazioni private

TITOLO I

**Disposizioni generali**

CAPO I

*Definizioni e classificazioni generali*

- 1. Definizioni.** — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
- a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
  - b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
  - c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
  - d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione (1);
  - e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
  - f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
  - g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
  - h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;

q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguarda questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioni e duecentomila euro;

2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilioni e ottocentomila euro;

3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario (1);

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica (1);

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

cc-bis) impresa di riassicurazione *captive*: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione *captive* (2);

cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non

aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riasicurativa (2);

*cc-quater*) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *t*), *aa*) e *cc*);

3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE (2);

*dd*) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

*ee*) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

*ff*) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

*gg*) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

*hh*) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

*ii*) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

*ll*) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

*mm*) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CON-SAP e previsto dall'articolo 296;

*nn*) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

*oo*) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

*pp*) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

*qq)* portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. [I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero] (3);

*rr)* principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

*ss)* prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;

*tt)* ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

*uu)* retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

*vv)* sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

*vv-bis)* riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di *timing*, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;  
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto (2);

*vv-ter)* società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo (2);

*zz)* stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

*aaa)* Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

*bbb)* Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

*ccc)* Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessa cui si riferisce il contratto;

*ddd)* Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

*eee)* Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

*fff)* Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea (4);

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

4bis) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione (5);

4ter) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo (5);

*ggg)* Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione (6);

*hhh)* Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

*iii)* stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

*lll)* testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

*mmm)* testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

*nnn)* testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

*ooo)* Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

*ppp)* Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

*qqq)* unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

*rrr)* veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

---

(1) Lettera così sostituita *ex art. 1, c. 1, d.lgs. 29-2-2008, n. 56 (Riassicurazione)*.

(2) Lettera inserita *ex art. 1, c. 1, d.lgs. 56/2008 cit.*

(3) Le parole riportate in parentesi sono soppresse *ex art. 1, c. 1, d.lgs. 56/2008 cit.*

(4) Numero così modificato *ex art. 1, d.lgs. 6-11-2007, n. 198* che ha aggiunto le parole da «*sia che*» fino a «*temporanea*».

(5) Numero aggiunto *ex art. 1, d.lgs. 198/2007 cit.*

(6) Lettera così modificata *ex art. 1, c. 1, d.lgs. 56/2008 cit.*

**D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** (G.U. 15-6-2002, n. 139, s.o. 126/L).  
 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (1)

(1) V. art. 1, c. 367, l. 24-12-2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) che così dispone: «367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;
- b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiatione della pena in istituto;
- c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo».

PARTE I  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

TITOLO I  
**Oggetto e definizioni**

**1. (L) Oggetto.** — 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

**2. (L) Ambito di applicazione.** — 1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

**3. (R) Definizioni.** — 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) «magistrato» è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b) «magistrato professionale» è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;

c) «magistrato onorario» è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

d) «giudice popolare» è il componente non togato nei collegi di assise;

e) «esperto» è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

f) «ufficio giudiziario» è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

g) «ufficio» è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

h) «ufficio finanziario» è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

i) «funzionario addetto all'ufficio» è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

l) «ufficiale giudiziario» è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);

m) «notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario», ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

n) «ausiliario del magistrato» è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

o) «processo» è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;

p) «processo penale» è il procedimento o processo penale e penale militare;

q) «amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito» è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

r) «annotazione» è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;

s) «prenotazione a debito» è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

t) «anticipazione» è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;

u) «sanzione pecuniaria processuale» è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

v) «sanzione amministrativa pecuniaria» è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) «concessionario» è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.